



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 159 Reg. Delib.

N. ____ Reg. Public.

OGGETTO: REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - ALLEGATO REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'anno Duemilaquattordici addì Due del mese di Settembre alle ore 09:00, nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

Presenti

Assenti

ORSI FRANCO

GAMBETTA ROBERTO

ROLANDI GIOVANNA

GARBARINI MAURIZIO

OTTONELLO LUCA

FRECCERO NADIA

Partecipa il Segretario Generale PUCCIANO Dr. Giovanni. Il Sen. Franco ORSI - Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'Ordine del Giorno:



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE

PROVINCIA DI SAVONA

C.A.P. 17011

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE n. DELGC - 171 - 2014

OGGETTO: REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - ALLEGATO REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

PARERI

- Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica:

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Servizio Programmazione e Controlli
Dott. Giovanni Pucciano

- Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Settore Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni Pucciano

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge n. 15 del 4.3.2009 "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D. Lgs. n.150/2009 "Attuazione della Legge 4.3.2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO inoltre il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012";

VISTA la Legge 6 novembre 2012 , n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il D. Lgs 33 del 14 marzo 2013 all'oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO la Legge 23 giugno 2014, n. 89 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria";

CONSIDERATO che l'articolo 47 del Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33 introduce uno specifico sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione di cui agli artt. 14 e 22 c. 2, del medesimo decreto stabilendo inoltre che le sanzioni "sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689";

CONSIDERATO inoltre che la deliberazione della CIVIT quale Autorità Nazionale Anticorruzione (ora A.N.AC.) del 31.07.2013, n. 66 esprime l'avviso che ciascuna amministrazione provvede, in regime di autonomia, a disciplinare con proprio regolamento per il procedimento sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le competenze;

RITENUTO di inserire nel Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi l'allegato relativo al Regolamento sulla disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi in materia di trasparenza, secondo la bozza allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO in considerazione delle motivazioni sopra estese, di procedere all'approvazione della bozza di cui sopra;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente Responsabile del Servizio Programmazione e Controlli, allegato;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti, resi ai sensi di legge,

DELIBERA

1. di inserire nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi l'allegato relativo al regolamento sulla disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi in materia di trasparenza, secondo la bozza allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Dirigente competente di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione;
3. di inserire il presente provvedimento nell'elenco da trasmettere ai Capi Gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 267/2000.

Successivamente, con voti unanimi e palesi,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

GCR

ALLEGATO

Regolamento sulla disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi in materia di trasparenza

Art.1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento sanzionatorio per l'omessa comunicazione e/o pubblicazione di dati ed informazioni ai sensi dell'articolo 47 del Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33 secondo la deliberazione della CIVIT quale Autorità Nazionale Anticorruzione del 31.07.2013, n. 66.

Art. 2

Sistema sanzionatorio

1. Il sistema sanzionatorio previsto dall'articolo 47 del D.Lgs. n. 33/2013 si attiva:

- a) per violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013;
- b) per omessa comunicazione al Comune, da parte degli amministratori societari, del proprio incarico e del relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero delle indennità di risultato entro trenta giorni dalla percezione.

Art. 3 Sanzioni

1. Le violazioni di cui all'articolo 2 danno luogo all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 10.000 euro per ogni singola violazione rilevata.

2. Le violazioni di cui all'articolo 2, inoltre, sono rilevanti:

- sotto il profilo disciplinare, ai fini della valutazione della responsabilità dirigenziale, con eventuale causa per danno all'immagine della PA;
- ai fini del pagamento delle retribuzioni di risultato o del trattamento accessorio (cd.produttività).

3. Il Responsabile della Trasparenza non risponde dell'omissione se dimostra che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Art. 4

Avvio del procedimento

Il procedimento sanzionatorio è avviato esclusivamente su segnalazione dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (A.N.AC.), dell'OIV ovvero del Responsabile per la trasparenza.

Art. 5

Istruttoria

1. Ricevuta la segnalazione da parte dei soggetti di cui all'articolo precedente, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, individuato ai sensi dell'articolo 1 comma 7 della legge 190/2012, svolge la fase istruttoria.

2. Il Responsabile delle prevenzione della corruzione accerta l'omissione e la contesta senza indugio al destinatario e, comunque, non oltre venti giorni.

3. La contestazione, svolta in forma scritta, è notificata al destinatario nel termine di cui sopra.

Art. 6

Contraddittorio

1. Entro quindici giorni dalla notificazione della contestazione, il destinatario ha facoltà di depositare le proprie controdeduzioni in forma scritta.

2. In alternativa alle controdeduzioni scritte, nel medesimo termine, il destinatario può richiedere un contraddittorio con il Responsabile della prevenzione della corruzione, nel quale può farsi assistere da un legale o da un rappresentante sindacale.

3. Durante il contraddittorio, del quale è steso processo verbale, il destinatario può produrre osservazioni scritte e documenti a dimostrazione che l'omissione è dipesa da cause a lui non

4. Data e luogo del contraddittorio sono fissati dal Responsabile della prevenzione della corruzione, e si tiene di norma entro dieci giorni dalla richiesta.

5. Qualora il destinatario non si presenti al contraddittorio, senza un giustificato e documentato motivo, il Responsabile della prevenzione della corruzione chiude l'istruttoria.

Art. 7

Chiusura dell'istruttoria

1. Ricevute ed esaminate le controdeduzioni, ovvero svolto o andato deserto il contraddittorio, il Responsabile della prevenzione della corruzione chiude l'istruttoria con una breve relazione.
2. Quindi, rimette gli atti all'Ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari per l'assunzione del provvedimento conclusivo.

Art. 8

Conclusione del procedimento

1. L'autorità amministrativa competente ad irrogare la sanzione di cui all'articolo 3 comma 1 è l'Ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari.
2. L'Ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari provvede sulla base degli atti ricevuti dal Responsabile della prevenzione della corruzione. L'Ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari chiude il procedimento comminando la sanzione, ovvero dichiarando il "non luogo a procedere",
3. L'Ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari fissa e notifica la sanzione amministrativa pecuniaria, nel termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti e sulla base dei criteri di cui all'articolo che segue.

Art. 9

Criteri per l'applicazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'Ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Art. 10

Pagamento in misura ridotta

1. Ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, è sempre ammesso il pagamento d'una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della misura della sanzione.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento costituisce allegato al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.

Deliberazione della Giunta Comunale GC 159

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Sen. Franco Orsi



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Pucciano


RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Albisola Superiore, li **25 SET 2014**

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1[^] del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Pucciano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3[^], del D.Lgs 267 del 18.08.2000.

Albisola Superiore, li

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Pucciano